

## FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

## **UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**COMUNICATO UFFICIALE n. 28** 

Roma, 11 dicembre 2013

## PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

IL G.U.N.

VISTO l'art. 66 dello Statuto Federale;

VISTO l'art. 52 comma 3 del Regolamento di Giustizia;

VISTI gli atti rimessi allo scrivente, dal Procuratore Federale ed il relativo provvedimento di contestazione con richiesta di procedere disciplinarmente "nei confronti dell'Ufficiale di Gara Signor Roberto Sirok per rispondere della violazione degli artt. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P. ("Doveri ed obblighi") in ragione dei fatti da lui commessi così come indicati in narrativa e 11 del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara ("Norme di comportamento"), per avere costituito e presieduto nella qualità di Presidente la associazione A.I.R.H. – Arbitri Italiani Roller Hockey svolgente attività nell'ambito federale senza avere avuto preventiva autorizzazione dalla Federazione";

**RILEVATO** che lo stesso Sirok, su invito della Procura federale, trasmetteva le proprie deduzioni difensive, con le quali non negava e non giustificava i fatti posti a fondamento della contestazione, ma evidenziava soltanto un difetto di motivazione nella contestazione trasmessagli con conseguente impossibilità del tesserato di poter esercitare il proprio diritto alla difesa;

**CONSIDERATO** che i fatti rilevati dal Procuratore Federale, sono dettagliatamente motivati e chiari sono i comportamenti per cui il Sig. Sirok veniva contestato;

**CONSIDERATO** che il Sig. Sirok è stato messo nelle condizioni di poter replicare ai fatti e di esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa, sia durante la fase delle indagini espletate innanzi la Procura Federale e sia in sede di convocazione telefonica richiesta da questo giudice, alla quale il Sig. Sirok non riteneva opportuno presentarsi;

**CONSIDERATO** che i fatti contestati appaiono pienamente provati per le motivazioni di cui sopra;

**RITENUTO** che la condotta del Sig. Roberto Sirok è stata contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P. ("Doveri ed obblighi") e dal Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara ("Norme di comportamento"), per avere costituito e presieduto nella qualità di Presidente la associazione A.I.R.H. – Arbitri Italiani Roller Hockey svolgente attività nell'ambito federale senza avere avuto preventiva autorizzazione dalla Federazione;

**CONSTATATA** la violazione degli artt. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P. ("Doveri ed obblighi") e 11 del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara ("Norme di comportamento") da parte del Sig. Roberto Sirok;

## **ORDINA**

al Sig. Roberto Sirok, nella sua qualità di Presidente dell'associazione A.I.R.H. – Arbitri Italiani Roller Hockey, di astenersi nel proseguire l'attività associativa di cui in premessa avvertendo lo stesso che, in caso contrario, verrà comminata senza indugio la sanzione della squalifica.

F.to Il Giudice Unico Nazionale Hockey in Line Avv. Maurizio Colangelo